



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai
Magistrati:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. dr. Annacarla Catalano | Presidente |
| 2. dr. Edoardo Cilenti | Consigliere rel. |
| 3. dr. Francesca Amarelli | Consigliere |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza
25.11.2019 la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al numero 32 R.G. dell'anno 2017 del Ruolo Generale
Lavoro

TRA

INPS - nonché SCCI - in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to
G. Tellone, con domicilio eletto in Napoli, via De Gasperi 55,

Appellante

E

COOPERATIVA LAVORO E GIUSTIZIA, in concordato preventivo fallimentare,
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Renato
Angelone,

Appellato

E

ADER Agenzia delle Entrate - Riscossione - subentrante ad Equitalia Polis spa,
rapp.ta e difesa dall'avv.to Antonio Vanore,

Appellato



MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L'Istituto previdenziale con atto del 5.1.2017 ha adito la corte di appello per ottenere la riforma della sentenza del tribunale di Smcv n. 2961/16, con la quale è stato accolto, per quanto di ragione, il ricorso proposto avverso la cartella oggetto di controversia n. 02820090045767923-0001 notificata in data 27.11.2009 per il pagamento della somma di € 121.940,75 in favore dell'Inps.

Ricostituito il contraddittorio si è difesa la cooperativa concludendo per il rigetto dell'impugnazione e alla odierna udienza la causa è stata posta in decisione.

L'appello è fondato e deve essere accolto.

La cooperativa Lavoro e Giustizia, operante nel settore della vigilanza privata, attraversando un periodo di crisi economica e nel perdurare del declino, per l'anno 2006 non corrispondeva la 14ma mensilità ai soci lavoratori e, non provvedeva nemmeno al versamento della corrispondente contribuzione previdenziale.

A ciò si determinava sulla base del proprio Regolamento sociale, che subordina il pagamento della 14ma mensilità alla capienza delle entrate.

Occorre premettere che le contestazioni contenute nell'atto introduttivo si riferiscono unicamente alle posizioni dei soci lavoratori, nulla essendo stato dedotto in ordine alla posizione dei dipendenti non soci (che hanno aderito per proprio conto ad una procedura di conciliazione ai fini di una retribuzione ridotta concordata).

La questione in diritto concerne la legittimità o meno dell'omesso versamento della contribuzione in favore dei lavoratori soci.

Più in particolare viene all'esame della Corte territoriale l'interpretazione dell'articolo 6 (*"Regolamento interno"*) della L. 142/2001.

Esso prevede, al comma 1, lettera d), che il regolamento interno delle cooperative possa contemplare la possibilità di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e sia altresì prevista la possibilità di una riduzione temporanea di determinati trattamenti economici.



Nel caso di specie la società cooperativa ha ritenuto di non erogare la 14ma mensilità, e, secondo un presunto - quanto erroneo - ragionamento logico, non ha altresì versato la corrispondente contribuzione.

La Cassazione, con una recentissima pronuncia (n.15172/2019), ha messo in chiara evidenza l'autonomia del rapporto contributivo rispetto al rapporto di lavoro.

La Suprema Corte ha affermato, con una indubbia valenza di indirizzo interpretativo, il principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato ad un importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro.

La pronuncia poggia anche su un altro aspetto rilevante, esplicitamente citato al punto 21 della motivazione: si tratta dell'indisponibilità dei diritti previdenziali da parte del lavoratore.

L'indicazione generale che se ne ricava appare chiara: eventuali forme di rinunce o tagli a carico del socio lavoratore nel corso della crisi non possono incidere sul versante della tutela della posizione previdenziale, in primis perché i diritti inerenti tale materia sono sottratti al lavoratore medesimo.

Sul piano del recupero contributivo va considerato che il rapporto previdenziale intercorrente tra datore di lavoro ed ente previdenziale trova la propria fonte direttamente nella legge e presuppone esclusivamente l'instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro; come tale non subisce gli effetti della stipula di atti di natura negoziale o regolamentare, ed è indifferente alle vicende processuali per essere del tutto sottratto alla disponibilità delle parti.

In altri termini, il recupero contributivo non può ritenersi condizionato nemmeno dalla scelta del lavoratore.

Il cuore della questione è dunque che il lavoratore può disporre, entro i limiti di legge, dei diritti retributivi, ma nulla può fare con riguardo alla contribuzione, che non rientra nella sua disponibilità.

Del resto, la sentenza di Cassazione n. 15172/19 indica come il criterio direttivo, coerente con la delega conferita al Governo riguardo all'articolo 4, comma 3, L. 142/2001, debba essere quello relativo all'equiparazione della contribuzione



previdenziale dei soci lavoratori dipendenti da cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da imprese (paragrafo 15).

Rileva quindi il Collegio che lo sguardo va rivolto al trattamento più favorevole previsto dal CCNL di categoria (area vigilanza), che prevede l'erogazione della 14ma mensilità, e non certo al Regolamento sociale quale atto interno della Cooperativa, che non può prevedere trattamenti deteriori e peggiorativi.

La quattordicesima resta pertanto soggetta ai contributi INPS (e alla tassazione IRPEF), alla stregua della normale retribuzione mensile.

Secondo giurisprudenza consolidata (*cfr.* anche Cass. n. 15120/2019), l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo" ex art. 1, D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, conv. in L. 7 dicembre 1989 n.

389); ciò con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale e senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri previsti in tema di "minimo retributivo costituzionale" (art. 36, Costituzione), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre con incidenza sul distinto rapporto di lavoro ai fini della determinazione della giusta retribuzione (*ex multis*, Corte di Cassazione, sentenza n. 801/2012).

Giova ricordare che, ad esempio, nel settore dell'edilizia la previsione normativa di ipotesi esonerative ha una chiara finalità antielusiva ed è stata ritenuta di stretta interpretazione (*ex multis*, Corte di Cassazione, sentenza n. 4690/2019). Il fatto che per gli altri settori non vi sia analoga previsione non significa che sussista una generale libertà delle parti di modulare il rapporto di lavoro rimodulando a cascata anche l'obbligazione contributiva, considerato che questa seconda è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e deve essere connotata dai caratteri di predeterminazione, oggettività e possibilità di controllo. In tal senso, considerata l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello retributivo, pretendendo gli enti previdenziali e assistenziali differenze contributive, incombeva al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di una - valida - ipotesi eccezzuativa dell'obbligo.



Per essere più espliciti, la tassatività delle ipotesi di esclusione dall'obbligo di versamento del minimale contributivo postula che il datore di lavoro, il quale pretenda la deroga, sia tenuto ad indicare la disposizione - contrattuale - che la prevede nel caso specifico, situazione, questa, non concretizzatasi nella fattispecie.

In conclusione la contribuzione dovuta va calcolata sulla retribuzione spettante ai soci lavoratori, secondo quanto previsto dalla legge ovvero, se più favorevole, secondo quanto previsto dai CCNL di categoria, a prescindere dalle somme effettivamente erogate (imponibile contributivo).

In ordine al *quantum* l'Istituto previdenziale ha concluso per il pagamento di un importo residuo pari ad € 69.108,26 (oltre ad € 2.557,00 già riconosciuti in sentenza). Tale somma non è stata oggetto di contestazione.

Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, in ragione della assoluta novità della questione trattata e dei recenti ultimi interventi di legittimità come riportati in motivazione.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

accoglie l'appello dell'INPS e, per l'effetto, in riforma parziale della impugnata sentenza, condanna l'appellata Cooperativa Lavoro e Giustizia al pagamento in favore dell'Inps della somma di € 69.108,26, oltre ad € 2.557,00 già oggetto di condanna in sentenza, che conferma in parte qua; compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.

Così deciso in Napoli 25.11.2019

Il Consigliere estensore

Il Presidente

